



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze*

Vista la legge 4 maggio 1983, n.184 e successive modificazioni, recante Diritto del minore ad una famiglia;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera l-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi, con il quale si prevede la deducibilità del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della richiamata legge n. 184 del 1983;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri, con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente modalità interpretative sull'applicazione dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2005, 27 aprile 2006, 2 ottobre 2007, 17 luglio 2009, 30 novembre 2010, 4 agosto 2011 e 3 febbraio 2012, con i quali sono stati determinati



Presidenza del Consiglio dei Ministri

i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai coniugi che hanno concluso l'iter adottivo negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente regolamento recante riordino della commissione per le adozioni internazionali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, recante legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 34, comma 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Tenuto Conto che, per gli anni dal 2012 al 2017, non si è provveduto a dare attuazione al disposto di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge n.311 del 2004 e che, pertanto, per dare continuità all'intervento di sostegno in favore delle famiglie adottive occorre adottare il decreto concernente la disciplina del rimborso per le adozioni concluse negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

Considerata la menzionata deducibilità del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione, ai sensi del richiamato articolo 10, comma 1, lettera 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

Ritenuto che l'ammissione al rimborso è da riconoscersi esclusivamente per il 50% delle spese sostenute per l'adozione, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalle richiamate leggi di sostegno alle famiglie adottive;

Ritenuto che il contributo forfettario di euro 1.200,00 eventualmente riscosso ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 va detratto dal 50% delle spese sostenute per l'adozione per le annualità di cui al presente decreto;

Ritenuto altresì, che è detratto dal rimborso stesso ogni altro analogo finanziamento previsto da enti pubblici e territoriali, per le medesime finalità;

Accertata la disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di spesa del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato, on. Avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreta

Articolo 1

(Soggetti beneficiari)

1. È concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto, ai genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento pre-adoattivo, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nei periodi di seguito indicati:
 - a) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2012
 - b) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2013
 - c) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014
 - d) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015
 - e) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016
 - f) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017
2. Hanno accesso al rimborso anche i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero, secondo le disposizioni di cui all'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184.
3. Per beneficiare del rimborso è necessario l'ingresso in famiglia del minore.

Articolo 2

(Modalità di presentazione delle istanze)

1. I genitori adottivi di cui all'art.1, comma 1, presentano mediante il sistema *on line* "Adozione Trasparente" della CAI, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione. L'accesso al sistema sarà permesso tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).
Le istanze andranno presentate, a pena di irricevibilità, dal 1 giugno al 16 luglio 2018.
2. Il manuale utente e le modalità operative per la presentazione dell'istanza *on line* sono rese pubbliche sul sito web istituzionale della Cai <http://www.commissioneadozioni.it>.
3. Per i soli genitori adottivi che hanno beneficiato dell'adozione di cui all'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184 o che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un ente autorizzato,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

l'istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione deve essere presentata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma. L'istanza di rimborso – trasmessa in una busta chiusa e sigillata, riportante, oltre al suddetto indirizzo, anche la seguente dicitura “*Rimborso spese adozione ANNO*” indicando l'anno in cui è avvenuta l'adozione - deve essere redatta compilando esclusivamente l'allegato **MODELLO A**, in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni ivi indicate a pena di inammissibilità. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della coppia né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Nel caso di adozioni pronunciate ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184, ai fini di cui al precedente comma 1, sarà rilevante la data del provvedimento del Tribunale per i minorenni di riconoscimento dell'adozione pronunciata dalla competente Autorità del Paese straniero.

5. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al di fuori dei termini iniziale e finale sopra indicato.

6. L'istanza di rimborso *on line* deve essere redatta, a pena di inammissibilità, inserendo tutte le informazioni e i documenti richiesti secondo le modalità operative che saranno rese pubbliche sul sito della Cai.

7. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla CAI;

b) copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi secondo l'allegato MODELLO B. La certificazione delle spese, riepilogativa di tutte le spese riferite alla procedura adottiva conclusa, sia di quelle sostenute direttamente dall'ente sia di quelle sostenute autonomamente dai genitori adottivi, deve essere unica;

c) in caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n.184, i documenti da allegare sono:

- copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;

- autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il MODELLO C corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese



Presidenza del Consiglio dei Ministri

per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della coppia;

d) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, occorre allegare anche autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il predetto MODELLO C corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della coppia.

8. Le istanze incomplete o prive delle informazioni e/o degli allegati richiesti, sono dichiarate inammissibili.

9. Gli enti autorizzati e le coppie hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta fino a 12 mesi successivi alla riscossione del rimborso, per consentire alla Commissione i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 3

(Ammontare e natura dei rimborsi. Spese rimborsabili)

1. L'ammontare del rimborso è pari:

a) al 50% (fino ad un massimo di € 5.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro;

b) al 30% (fino ad un massimo di € 3.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro.

In ogni caso il rimborso non potrà superare la somma di € 5.000,00 per i redditi di cui alla lettera a) e la somma di € 3.000,00 per i redditi di cui alla lettera b).

2. Le spese rimborsabili sono quelle finalizzate all'adozione del minore debitamente documentate e certificate dall'ente autorizzato. Le spese rimborsabili sono solo quelle previste ai fini della deducibilità di cui art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono escluse dal rimborso le spese post adottive.

3. Ai fini della quantificazione del rimborso, dal 50% delle spese sostenute di cui è previsto il rimborso, è detratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007; inoltre dal rimborso è detratto ogni altro contributo pubblico, anche di enti territoriali, che abbia analoga finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo.

4. Il rimborso è erogato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziato sul capitolo di spesa 538 "Spese per il sostegno delle adozioni internazionali" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ove l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte, superi le disponibilità dello stanziamento di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

bilancio, si procederà alla rideterminazione dei rimborsi in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilità.

5. I rimborsi saranno erogati al termine dell'istruttoria di tutte le istanze presentate in esecuzione del presente decreto.

6. L'importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2018

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO
(Maria Elena Boschi)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE